

Forfettari: obbligo di e-fattura dal 2024

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito all'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio dal 1° gennaio 2024.

Gli allegati da consultare:

Forfettari: obbligo di e-fattura dal 2024	2
<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>Come prepararsi alla e-fattura</i>	<i>2</i>
<i>Delega servizi di fatturazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Prestazioni sanitarie</i>	<i>4</i>

Forfettari: obbligo di e-fattura dal 2024

Premessa

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati a periodo, superiori a 25.000 euro.

Dal 1° luglio 2022	→ Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi , ragguagliati a periodo, superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2024	→ Per tutti, senza eccezioni

Dal 1° gennaio 2024 verranno meno gli ultimi residui esoneri dagli obblighi di e-fattura; pertanto, dovranno adeguarsi anche i contribuenti in regime forfettario di minori dimensioni e i contribuenti in regime di vantaggio.

Come prepararsi alla e-fattura

L'attrazione negli obblighi di fatturazione elettronica implica una serie di passaggi preliminari, primo su tutti la possibilità materiale di emettere e ricevere fatture in formato elettronico. Questo può essere gestito tramite software commerciali, oppure ricorrendo ai servizi offerti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, e disponendo - per quanto riguarda l'aspetto della ricezione delle fatture passive - di una PEC.

Vi sono poi ulteriori aspetti da non trascurare, quali la possibilità di memorizzare nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate il proprio recapito "elettronico" per la ricezione delle fatture passive, in modo tale da far sì che i documenti elettronici pervengano correttamente anche in caso di errata o mancata indicazione del codice destinatario da parte del fornitore, l'aspetto della "consultazione" e l'aspetto della "conservazione".

Consultazione	→	possibilità di visionare (o scaricare) il file XML relativo alle fatture emesse e ricevute, integralmente.	
		Come?	<ul style="list-style-type: none">• software commerciale per il tramite del quale emettere e ricevere, nonché consultare le fatture,• oppure (o, in abbinamento) sottoscrivere il servizio gratuito "Consultazione" messo a disposizione in piattaforma Fatture e Corrispettivi. Tale servizio si attiva a partire dal momento in cui viene sottoscritto il relativo accordo.
Conservazione	→	obblighi di conservazione a norma CAD dei file fattura. Anche in questo caso è possibile avvalersi di:	
		Come?	<ul style="list-style-type: none">• servizi a pagamento• e/o ricorrere ai servizi gratuiti ADE, sottoscrivendo anche in questo caso un'apposita convenzione (aderendo alla quale è anche possibile dare effetto retroattivo, fino alla data documento per la quale non sono scaduti i termini di conservazione, potendo così rimediare ad eventuali dimenticanze).



ATTENZIONE! è consigliabile avvalersi in ogni caso anche dei servizi AdE, in modo tale da avere un archivio di backup dei documenti da conservare a norma, oltre tutto con una copertura temporale di ben 15 anni, mentre normalmente i contratti sottoscritti con fornitori privati coprono un arco temporale di 10 anni.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, è comunque opportuno disporre della "chiave" di accesso a tali servizi: credenziali di autenticazione all'area riservata di Fatture e Corrispettivi, ovvero carta CNS, CIE, SPID di secondo livello, codici Entratel/Fisconline.

Delega servizi di fatturazione

L'accesso ai servizi di fatturazione può essere effettuato, per conto dal contribuente, anche dai soggetti da questi delegati.



RICORDA – In base a quanto previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.373040/2023, il conferimento di delega per l'accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio risulta essere semplificato rispetto al passato.

La delega può essere conferita:

Elettronicamente	→	il contribuente – in possesso di credenziali valide – accede alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e conferisce delega all’intermediario;
Cartacea	→	mediante il modello “conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”; la delega deve essere sottoscritta e consegnata all’intermediario cui viene conferita, e da questi annotata su un apposito registro, da conservare unitamente alla delega ed al documento del soggetto delegante, per 10 anni. La delega deve essere portata a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate dall’intermediario, procedura che può essere effettuata tramite i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il soggetto delegato deve comunicare anche gli elementi di riscontro richiesti da parte dell’Agenzia, al fine di “dimostrare” il rapporto intercorrente con il soggetto delegante. In particolare, è prevista anche l’indicazione, con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, dei seguenti elementi di riscontro: <ul style="list-style-type: none">• importo del reddito lordo complessivo (RN1, colonna 5)• importo del reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato nel quadro LM (LM6-LM10; LM34 colonna 3, LM38)

Prestazioni sanitarie

Fino al 31 dicembre 2023 vige il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate direttamente verso il paziente finale (anche in caso di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Se non dovesse intervenire una nuova disposizione normativa, anche le prestazioni sanitarie verrebbero integralmente attratte negli obblighi di e-fattura.



INFORMA – è un’ipotesi alquanto improbabile, visto che ai problemi di tutela della privacy non è stato posto rimedio, ciò lascia supporre che il divieto venga ulteriormente previsto anche per l’anno 2024.

Ipotizzando che il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie venga ulteriormente prorogato al 2024 – si ottiene il seguente quadro d’insieme:

Divieto e-fattura	Obbligo e-fattura
<p>× prestazioni sanitarie effettuate direttamente verso il paziente finale (anche in caso di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria)</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ fatture emesse per prestazioni diverse da quelle sanitarie (corsi e docenze, perizie, consulenze);✓ fatture emesse verso altro titolare di partita (ad esempio per collaborazione tra operatori sanitari, o verso clinica, struttura sanitaria);✓ fatture emesse per cessioni di beni (es. vendita bene strumentale);✓ fatture emesse verso la pubblica amministrazione (in questo caso la fattura elettronica deve essere di tipo PA, ex legge n. 244 del 24 dicembre 2007).